

STATUTO REGIONALE ENDAS EMILIA ROMAGNA

PREMESSA

L'E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale - è una libera associazione costituita nel 1949 con il nome di M.A.S. - Movimento di Azione Sociale - e le sue finalità sono state riconosciute con i Decreti del Ministero dell'Interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto legislativo 10 luglio 1947 n.705, successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n.524.

L'E.N.D.A.S. già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva, con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato riconfermato in tale sua qualità con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1224 del 15 maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n.242 del 23 luglio 1999. L'Endas, già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal CONI, a livello Nazionale, redige il presente Statuto in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 15/04, che integra e modifica il D.Lgs. n. 242/99, nonché nel rispetto degli articoli 6, comma 4, lett.b) – 26 – 27 e 28 del vigente Statuto del CONI, in armonia con quanto stabilito dal codice civile e con la normativa vigente in materia di società ed associazioni sportive. Ai fini sportivi è costituito da società ed associazioni sportive.

L'E.N.D.A.S. è stato riconosciuto associazione di protezione ambientale con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002. L'E.N.D.A.S. è iscritto, dal 17 maggio 2002, al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 10.

L'E.N.D.A.S. con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito nell'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all'art.1 del D.M. n.651 del 10 dicembre 1993. L'E.N.D.A.S. promuove attività allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del cittadino alla vita della Repubblica. Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera consapevole volontà dei singoli cittadini di arricchire la propria personalità morale, culturale e fisica, impegna l'E.N.D.A.S. a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori della cultura laica e libertaria cui l'Associazione storicamente si richiama. L'E.N.D.A.S. è pertanto una libera Associazione che non può essere condizionata né guidata da alcuna entità esterna collettiva o individuale.

L'Ente ha rapporti con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna discriminazione né per origine, né per fede religiosa o credo politico e respinge la violenza sotto qualsiasi forma si manifesti. Gli iscritti all'E.N.D.A.S. pertanto, fanno propri e propugnano i principi indicati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella dichiarazione della Carta dell'ONU dei diritti dell'uomo per eliminare le barriere tra le genti, impegnandosi nei rapporti con tutti i Paesi per una sempre maggior integrazione ed un auspicabile allargamento della Comunità. In armonia con tali obiettivi promuove e/o partecipa ad attività internazionali a livello europeo e/o extraeuropeo. Gli organi territoriali e nazionali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività dei C.R.A.S. (Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale) ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal presente Statuto. L'E.N.D.A.S. promuove attività sociali nel territorio a mezzo di apposite Sezioni e centri operativi onde realizzare in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, anche progetti di interesse pubblico.

L'Endas ha per fine istituzionale anche la promozione e l'organizzazione di attività fisico – sportive

con finalità ricreative e formative, che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità, L'ENDAS può stipulare Convenzioni con altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, ovvero con le Discipline Associate

TITOLO I

Art. 1 - L'Associazione

1. E' costituito con sede in Roma, via Merulana n.48, l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (E.N.D.A.S.), che opera sul territorio nazionale e internazionale. L'attività sul territorio nazionale si sviluppa attraverso le sedi regionali, istituite dalla Direzione Nazionale laddove sussistano le condizioni previste dallo statuto nazionale ed elette democraticamente dal corpo degli associati della regione di riferimento. La durata è stabilita a tempo indeterminato;
2. **Ai sensi dello Statuto Nazionale, è costituita l'Endas Regionale Emilia Romagna. L'Endas Regionale Emilia Romagna, con sede a Bologna in via Boldrini 8, C. F. 80063710372** che, legalmente ed amministrativamente autonoma, svolge la propria attività attraverso le sedi provinciali/zonali, organi periferici con pari dignità tra loro e le associazioni sportive dilettantistiche, le società, i circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le imprese sociali, le fondazioni, le onlus, le guardie ambientali e zoofile ad essa affiliati e le delegazioni all'uopo istituite. La durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Le Finalità

1. L' E.N.D.A.S. ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione professionale e la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori nonché la socializzazione e l'integrazione delle persone anziane e dei diversamente abili, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini.
2. Nel settore sportivo, l' E.N.D.A.S. ha per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. In particolare, esso intende assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e il rispetto del 'fair play', e contrasta ogni forma di illecito sportivo, l'uso di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale, la commercializzazione e la corruzione.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'E.N.D.A.S. svolge, senza scopi di lucro, attività sociali, culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente e della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di formazione professionale, di socializzazione e integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili, delle guardie ambientali e zoofile e micologiche, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
4. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

TITOLO II

Art. 3 - I Soci

1. Possono venire ammessi come soci dell'E.N.D.A.S. coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Associazione. Possono far parte dell'Ente le persone fisiche, italiane e straniere.
2. I soci, con il compimento della maggiore età, partecipano con pari diritti alla elezione degli organi sociali e all'approvazione e/o modifica dello statuto e dei regolamenti; essi sono eleggibili a tutte le cariche sociali, purché in possesso dei seguenti requisiti, previsti per l'accesso all'elettorato passivo:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione;
 - b) non aver riportato, nell'ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione;
 - c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - d) non avere in essere controversie contro l'Ente, il C.O.N.I., o le Federazioni Sportive Nazionali;
 - e) relativamente alla funzione di membri di direzione regionale e presidente regionale dell'**Endas Emilia Romagna**, avere svolto funzioni dirigenziali negli organi territoriali o di base dell'Ente per almeno cinque anni;
 - f) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
3. Sono soci sportivi gli iscritti, impegnati nell'attività sportiva, in qualità di praticanti, atleti, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri, operatori sportivi nonché altre figure similari, che abbiano con i circoli e le società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate, o direttamente con l'Ente, un rapporto continuativo. Per la eleggibilità alle cariche sociali nelle società sportive, sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elettorato passivo in seno all'E.N.D.A.S.
4. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.

Art. 4 – Ammissione

1. La domanda di ammissione quale socio dell'E.N.D.A.S. è presentata ad una struttura di base (Circolo di Ricreazione e di Azione Sociale e/o società o associazione sportiva) che, accertati i requisiti di cui all'art. 3 - attraverso la presentazione del modulo di autocertificazione - e l'avvenuto pagamento della quota o contributo sociale, la trasmette alla Direzione Provinciale/Zonale per l'inoltro, attraverso il Comitato Esecutivo Regionale, alla Direzione Nazionale ai fini dell'accoglimento.
2. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
3. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
4. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i soci partecipano all'attività dell'Ente attraverso le suddette strutture di base.

Art. 5 - Affiliazione

1. Possono essere affiliati all'E.N.D.A.S. le associazioni sportive dilettantistiche, le società, i circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le imprese sociali, le fondazioni, le Onlus, le guardie ambientali e zoofile e micologiche, che svolgano, senza scopo di lucro, le attività stabilite dall'art. 2.

2. Gli affiliati devono essere retti da statuti e regolamenti interni ispirati a principi di democrazia, di uguaglianza e di pari opportunità, nonché all'assenza di scopo di lucro e all'obbligo del reinvestimento dell'avanzo di amministrazione prodotto per le finalità istituzionali e che non siano in contrasto con il presente Statuto. I singoli tesserati alle società o associazioni sportive dilettantistiche devono osservare le norme delle stesse, nonché quanto statuito dal diritto sportivo.
3. La domanda di affiliazione, raccolta ed istruita dai Comitati Esecutivi Provinciali esistenti sul territorio regionale, è inoltrata al Comitato Esecutivo Regionale **dell'Endas Regionale Emilia Romagna**, il quale la trasmette attraverso il sistema on line alla Sede Nazionale.
4. I circoli affiliati entrano a far parte dell'E.N.D.A.S., previo pagamento della quota stabilita annualmente dalla Direzione Nazionale, nel momento in cui la sede nazionale riceve, attraverso il sistema informatico, la domanda di affiliazione, con riserva di accoglimento della domanda stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.
5. Il riconoscimento ai fini sportivi dei circoli, società e associazioni sportive da parte della Direzione Nazionale dell'E.N.D.A.S., quale Ente di promozione Sportiva, avviene solo in presenza di delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I..
6. Negli statuti dei circoli, delle società ed associazioni sportive affiliate, oltre a quanto contenuto nei comma 1 e 4, deve essere riportato l'impegno ad esercitare, con lealtà, la loro attività, osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti e all'approvazione dello Statuto, all'atto dell'affiliazione dovrà essere depositato lo Statuto presso la Direzione Nazionale.
7. I C.R.A.S., le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che chiedono l'affiliazione all'E.N.D.A.S. devono essere composti da almeno 10 soci.
8. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti adottati, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi.
9. Le modalità di affiliazione, sospensione o revoca e di partecipazione al Congresso Nazionale sono regolate dal presente statuto e dai regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale.
10. *Gli affiliati, costituitisi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma dell'articolo 36 ss. codice civile*
11. *La Direzione Regionale dell'Endas Emilia Romagna, le Direzioni Provinciali e Zonali e i rispettivi Presidenti, nonché gli affiliati sono esclusivi responsabili per le attività da essi realizzate e, conseguentemente, si obbligano per sé e per i propri associati a rispondere direttamente di qualsiasi contestazione, azione, pretesa ovvero richiesta, anche di risarcimento danni, ivi comprese le eventuali spese legali avanzate da qualsiasi membro, persona, società, associazione e/o Ente, ancorché estranei all'ENDAS, sorte direttamente o indirettamente dal loro operato e dall'esercizio delle attività associative, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'ENDAS NAZIONALE per gli esborsi sostenuti/sostenendi, ne pretesa di manleva per essi.*
12. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che chiedono l'affiliazione all'ENDAS Nazionale devono essere in possesso dei requisiti previsti dal CONI e dalla vigente normativa sportiva.

Art. 6 - Sospensione o Esclusione

1. Quando siano ravvisabili casi di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, il socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, previsto in un apposito regolamento, nel quale siano garantiti il diritto al contraddittorio e il doppio grado del giudizio.
2. Le strutture affiliate possono irrogare sanzioni ai propri soci, ma la loro efficacia non può estendersi alle altre strutture dell'associazione.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.
4. Qualora le strutture affiliate operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie o arrechino nocumento materiale all'E.N.D.A.S., possono essere sospese in via cautelativa dall'Ufficio di Presidenza.
5. E' ammesso in ogni caso il ricorso agli organi interni di garanzia e di giustizia.
6. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né di pretendere la restituzione della quota o contributo versati.

TITOLO III

Art. 7 - Iscrizione nell'Elenco Nazionale

1. Gli affiliati sono iscritti nei rispettivi Elenchi Nazionali a cura della Direzione Nazionale.
2. E' fatto carico alle strutture affiliate di ritirare annualmente il certificato di appartenenza all'E.N.D.A.S.

Art. 8 - Cancellazione dall'Elenco Nazionale

1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 5, il mancato pagamento delle quote sociali, ovvero la comminazione del provvedimento di espulsione, implicano la cancellazione, a cura della Direzione Nazionale, delle strutture di base dal rispettivo Elenco Nazionale dell'E.N.D.A.S.

TITOLO IV ORGANI REGIONALI

Art. 9 - Organizzazione Regionale dell'ENDAS EMILIA ROMAGNA

Sono Organi Regionali:

- a) Il Congresso Regionale;
- b) Il Presidente Regionale;
- c) La Direzione Regionale;
- d) Il Comitato Esecutivo Regionale;
- e) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio Regionale dei Proviviri.

Art. 10 – Il Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale può essere Ordinario e Straordinario.
Il Congresso Regionale Ordinario e Straordinario è composto dai delegati eletti a livello Provinciale individuati tra i Presidenti o un rappresentante degli affiliati nella proporzione di 1 ogni 25. In caso di assenza di uno o più delegati, in mancanza di un loro rappresentante, si farà ricorso ai delegati supplenti.
2. Il Congresso Regionale Ordinario e Straordinario è composto dai delegati eletti a livello provinciale.
3. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso è indetto dalla Direzione Regionale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata o a mezzo fax, o altra idonea forma purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno 30 giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno oltre alle eventuali altre disposizioni ed informazioni.
4. Il Congresso Regionale Ordinario e Straordinario si svolge almeno 15 giorni prima del rispettivo Congresso Nazionale.

5. Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione al Congresso Regionale, nonché per le modalità di deliberazione dell'assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto Nazionale per il Congresso Nazionale.

Art. 11 – Competenze del Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale Ordinario:

- a) elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti della Direzione Regionale, i membri e il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, il Collegio Regionale dei Probiviri, con le stesse modalità previste per il Congresso Nazionale Ordinario;
- b) elegge i delegati al Congresso Nazionale e i relativi supplenti;
- c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) discute e approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo.

2. Il Congresso Regionale Straordinario:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Regionale e i membri della Direzione Regionale, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, i membri della Direzione Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- b) delibera la revisione dello Statuto regionale e le sue modifiche, le quali, in nessun caso, possono porsi in contrasto con le norme contenute nello Statuto Nazionale;
- c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 12 – Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dal Congresso Regionale regolarmente costituito e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Nazionale, in quanto applicabili.
2. Rappresenta legalmente e amministrativamente l'E.N.D.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Direzione Regionale, almeno 2 volte nel corso dell'anno, e convoca il Comitato Esecutivo e il Congresso Regionale.
3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto Nazionale per il Presidente Nazionale.

Art. 13 – La Direzione Regionale

1. La **Direzione Regionale dell'Endas Emilia Romagna** è eletta dal Congresso Regionale, ai sensi del presente Statuto ed è composta da un numero da 5 a 15 consiglieri; il numero dei consiglieri da eleggere viene deliberato, ogni volta, dal Congresso elettivo.
 2. La Direzione Regionale è validamente costituita quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. La Direzione decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. L'organo di controllo partecipa alle riunioni della Direzione Regionale, in quanto dotata di propria autonomia amministrativo-contabile.
 3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione della Direzione Regionale valgono in quanto applicabili le norme stabilite dallo Statuto Nazionale per la Direzione Nazionale.
- ### **4. La Direzione Regionale Endas Emilia Romagna:**
- a) promuove, propaganda, disciplina l'attività sociale e sportiva nella **Regione Emilia Romagna** secondo le direttive della Direzione Nazionale;
 - b) amministra i fondi;

- c) verifica e approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Regionale;
- d) approva il conto preventivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Regionale;
- e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'associazione;
- f) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso l'associazione, organizza attività (gare, tornei, campionati, iniziative formative, ecc.) e approva, sostiene e sorveglia quelle richieste da Società, Associazioni o Organismi Associativi della Regione;
- g) elegge, al proprio interno, almeno 3 membri del Comitato Esecutivo.

Art. 14 - Il Comitato Esecutivo Regionale

1. Il Comitato Esecutivo Regionale è l'organo esecutivo e d'amministrazione dell'**Endas Emilia Romagna** nel territorio regionale.
2. E' formato, con diritto di parola e di voto, dal Presidente regionale, dal Vice Presidente, e da almeno 3 membri, eletti dalla Direzione regionale al suo interno, con compiti organizzativi, amministrativi e di programma.
3. E' convocato dal Presidente Regionale, di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, straordinariamente, qualora lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
5. Determina le modalità di lavoro al suo interno, assegnando incarichi operativi e di settore.
6. Attua i programmi di attività decisi dalla Direzione Regionale.
7. Predispose il conto preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale.
8. Tiene i rapporti con l'Ente Regione.
9. Accetta le domande di nuova affiliazione e di riaffiliazione, istruite dai Comitati Esecutivi Provinciali/Zonali e le inoltra alla Direzione Nazionale.
10. In caso di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi, nonché in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale da parte di una sede provinciale, propone all'Ufficio di Presidenza Nazionale la nomina di un Commissario straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 90 giorni. Non decadono gli organi di giustizia e il Collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di decadenza o commissariamento della Direzione Regionale, si ha la decadenza anche del Comitato Esecutivo Regionale.
11. In caso di urgenza, ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Direzione, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica della Direzione nella prima seduta utile.
12. Cura la preparazione del Congresso Regionale.

Art. 15 – Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori, uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti fra persone esperte di questioni contabili con preferenza tra ragionieri e dottori commercialisti.

TITOLO V

Art. 16 – Organi di Garanzia, di Giustizia e di Giustizia Sportiva

1. Gli Organi di Garanzia, di Giustizia e di Giustizia Sportiva dell'Endas hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:
 - a) Il Collegio dei Probiviri Regionale
 - b) Il Collegio dei Probiviri Nazionale

c) La Procura Sportiva Nazionale

2. I Componenti degli Organi di Garanzia, di Giustizia e di Giustizia Sportiva, Nazionali e Periferici, non possono ricoprire un'altra carica nell'Endas nazionale e periferica; non decadono dalla loro carica in caso di decadenza degli organi di cui all'art. 9, comma 1, lettere b-c-d dello Statuto Nazionale.
3. Non può essere eletto come componente degli Organi di Giustizia, e se già eletto decade automaticamente, chi abbia svolto negli ultimi cinque anni un incarico retribuito di lavoro autonomo ovvero di collaborazione per conto dell'ENDAS o di suoi organi territoriali o di settore.
4. La funzione giurisdizionale, disciplinata da un apposito regolamento, si esplica attraverso i seguenti principi:

a) doppio grado di giurisdizione;

b) distinzione tra fase istruttoria del procedimento, attribuita alla Procura Sportiva Nazionale, e fase del giudizio;

c) rispetto del principio del contraddittorio;

d) possibilità di adottare provvedimenti di clemenza a cura della Direzione Nazionale o del Presidente.

5. Le norme sul funzionamento degli Organi di Garanzia, di Giustizia e di Giustizia Sportiva sono contenute nel Regolamento Nazionale di Giustizia.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri Regionale.

1. Il Collegio dei Probiviri Regionale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Regionale.

I membri del Collegio durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. Non decadono in caso di decadenza della Direzione Regionale.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente. In caso di dimissione o impedimento di un membro effettivo subentra il supplente più anziano per età. In caso di dimissione di tutti i membri effettivi del Collegio, deve essere convocato il Congresso Regionale per la rielezione dei membri effettivi e supplenti, i quali rimarranno in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

2. Il Collegio si riunisce presso la Sede regionale dell'E.N.D.A.S. ed è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci; esso delibera a maggioranza.
3. Al Collegio dei Probiviri Regionale è attribuita la funzione giurisdizionale in materia disciplinare in primo grado per tutte le infrazioni commesse nel proprio territorio.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri Regionale sono immediatamente esecutive, dalla notifica alle parti del procedimento. La proposizione dell'appello presso il Collegio dei Probiviri Nazionale sospende gli effetti della decisione di primo grado sino alla decisione.
5. Per le competenze del Collegio dei Probiviri Nazionali si fa riferimento a quanto riportato nello Statuto Nazionale Endas.

Art. 18 – La Procura Sportiva Nazionale

1. La Procura Sportiva Nazionale è formata da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti nominati dalla Direzione Nazionale che, nella medesima seduta, ne designa il Coordinatore.

In caso di dimissione o impedimento di un membro effettivo subentra il supplente più anziano per età. In caso di dimissione di tutti i membri effettivi della Procura, deve essere convocato la Direzione Nazionale per la rielezione dei membri effettivi e supplenti, i quali rimarranno in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

2. La Procura Sportiva Nazionale dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi membri possono essere riconfermati.

3. Ad essa sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti in materia disciplinare, davanti al Collegio dei Probiviri Nazionale o Regionale.
4. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza.
5. L'incarico di indagare gli è affidato dall'Ufficio di Presidenza in presenza di denunce di violazioni dello Statuto da parte dei soci e/o affiliati.
6. Le indagini devono concludersi entro e non oltre 90 giorni dall'incarico, con relazione scritta, contenente la richiesta di archiviazione o di procedere inoltrata al Collegio dei Probiviri Nazionale o Regionale che provvederà sulla base dei documenti e della relazione.
7. Alla Procura Sportiva Nazionale compete altresì il potere di impugnazione dinanzi al Collegio dei Probiviri Nazionale avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri Regionali.

TITOLO V

Art. 19 – Clausola compromissoria, Collegio Arbitrale, tentativo di conciliazione.

Tutti coloro che aderiscono all'ENDAS riconoscono l'assoluta necessità che le controversie comunque insorte tra soci e/o affiliati siano risolte nell'ambito dell'ENDAS, e si obbligano pertanto senza riserve di rimettere alla esclusiva cognizione di un collegio arbitrale la soluzione definitiva delle controversie suddette, purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi giurisdizionali. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti del socio o affiliato inadempiente.

TITOLO VI

NORME COMUNI E GENERALI

Art. 20 - Votazioni Congressuali Regionali

1. E' garantita ad ogni livello la libera eleggibilità degli organi associativi.
 2. Le candidature vanno presentate al Comitato Esecutivo Regionale, entro i termini previsti dal Regolamento Regionale, per la loro accettazione. È possibile ricorrere contro la loro eventuale reiezione all'Ufficio di Presidenza del Congresso entro e non oltre i tre giorni la notifica del rigetto.
 3. Nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i diritti delle eventuali minoranze e pertanto, per la indicazione dei membri elettivi, al Congresso Regionale, i delegati possono votare con liste contrapposte, purché presentate da delegati che esprimano almeno il 10% dei voti rappresentati.
 4. Ogni lista deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei componenti da eleggere.
 5. I membri della Direzione Regionale, provinciale/zonale, non possono rappresentare associazioni e società direttamente secondo il disposto di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. Detto divieto si applica anche ai candidati nazionali e territoriali.
- a) Non è ammessa la candidatura in più di una lista.
- b) I posti elettivi saranno ripartiti tra le diverse liste proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna di esse.
- c) Ogni Delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo di 2/3 dei candidati da eleggere.

Art. 21 - Il Tesseramento

1. Il Tesseramento è unico e nazionale. Al Tesseramento si provvede attraverso gli organi periferici su delega del Presidente Nazionale il quale, in ogni momento, sentito il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza, può avocarlo a sé ed inibire l'organo periferico dal tesseramento.
2. Esso ha validità annuale secondo le scadenze stabilite dalla Direzione Nazionale.

3. Il Tesseramento Formazione Sport ha validità per un anno sociale dal 1° settembre al 31 agosto.
4. E' vietato il tesseramento per i soggetti sanzionati con la radiazione con provvedimento definitivo degli Organi di Giustizia e per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 22 - Il certificato di appartenenza

1. Il certificato di appartenenza, rilasciato a tutti i soggetti previsti all'art. 1 dello Statuto dalla Direzione Nazionale, ha validità annuale e legittima l'adesione all'E.N.D.A.S. Esso è valido per l'anno sociale in cui è rilasciato.

Art. 23 - Incompatibilità interne - esterne

1. Le cariche di Presidente Nazionale dell'E.N.D.A.S., di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'E.N.D.A.S., nei Circoli e nelle società affiliate.
2. La carica di componente la Direzione Nazionale e l'Ufficio di Presidenza è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.
3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'uno o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
4. La funzione di componente degli Organi centrali e periferici, così come la assunzione e gestione di incarichi, a qualunque titolo, attribuiti dalla Direzione Nazionale e dalle Direzioni Regionali e Provinciali/Zonali, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione dell'E.N.D.A.S., laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.
5. E' fatto divieto a chiunque ricopra incarichi, o cariche elettive, nazionali, regionali, provinciali nell'E.N.D.A.S. di ricoprire cariche dirigenziali in associazioni diverse dall'E.N.D.A.S. aventi finalità ad essa analoghe o similari.
6. La carica di Presidente Nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 24 - Il patrimonio e il bilancio dell'ENDAS REGIONALE EMILIA ROMAGNA

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dai beni immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.
2. Le entrate sono costituite:
 - a) dai proventi del Tesseramento;
 - b) dalle quote di affiliazione;
 - c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - d) dai beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.
3. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
4. Al termine dell'esercizio finanziario **la Direzione regionale dell'Endas Emilia Romagna** delibera sul rendiconto economico e finanziario consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Regionale, allegando al verbale di riunione anche la relazione illustrativa del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, con le modalità e nei tempi previsti.
5. **La Direzione Regionale dell'Endas Emilia Romagna** delibera la destinazione degli eventuali utili del bilancio regionale che, esclusa la quota a riserva, devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

6. E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'**Endas Emilia Romagna** sarà devoluto all'Endas Nazionale o, in mancanza, ad altra associazione con finalità analoghe, a enti morali o a imprese senza finalità lucrative e comunque a fini di pubblica utilità.

Bologna, 17 novembre 2012

L'E.N.D.A.S. (ENTE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE) si costituisce con questa denominazione sociale il 24 luglio 1954, in quanto nasce nel 1949 come M.A.S. (Movimento di Azione Sociale riconosciuto da Ministero degli Interni il 7 giugno 1949).

***Atto costitutivo** (1946) con Atto di Ricognizione Notaio Massimo Mascolo in Roma
(registrato a Roma 03/10/1990, Rep. 28912 notaio Massimo Mascolo)*

Statuto regionale approvato al Congresso regionale Emilia-Romagna il 28 febbraio 2005 in Bologna.

E' stato accolto integralmente il testo approvato al Congresso nazionale Straordinario 22 febbraio 2003

(Rogiti Notaio Parisio in Rimini e Carlo Pennazzi Catalani Notaio in Roma)

Data Roma 21 ottobre 2004 (Repertorio n.46413, Raccolta n. 9415)

Modificato al Congresso nazionale straordinario in Roma 1 marzo 2008 (allegato B al Rep. N. 55845/13475)

Modificato al Congresso nazionale straordinario in Roma 2010

Modificato e approvato al Congresso regionale straordinario Emilia-Romagna 2010 in Bologna

Al Congresso regionale del 17 novembre 2012 in Bologna, sono state accolte integralmente le modifiche apportate allo Statuto nazionale e registrate in Roma il 12 novembre 2012.